COMMISSIONE V

DIFESA

XVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione*):

Norme per i procedimenti penali a carico di ufficiali generali (478) 151

PRESIDENTE 151, 152

CARIGNANI, *Relatore* 151

Facoltà del Ministro della difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 24 del testo unico sul reclutamento dell'esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 (558) 152

PRESIDENTE 152, 153

FUSI, *Relatore* 152, 153

CARIGNANI 153

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Arata, Azzi, Bartole, Biagioni, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Carignani, Carron, Chatrian, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fusi, Marzarotto, Melis, Mieville, Roselli, Roveda, Saccenti, Spiazzi e Vocino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Meda.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme per i procedimenti penali a carico di ufficiali generali. (478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per i procedimenti penali a carico di ufficiali generali.

Invito il relatore, onorevole Carignani, a svolgere la sua relazione.

CARIGNANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge ha l'unico scopo di eliminare dubbi sulla composizione dei turni dei tribunali militari che debbono giudicare gli ufficiali generali appartenenti alla categorie VI e VII della tabella contenuta nell'articolo 16 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Tenendo conto del fatto che con provvedimenti legislativi di questi ultimi anni è stato soppresso il grado di maresciallo d'Italia e sono state sospese le designazioni dei generali di armata, si è creduto di dichiarare espressamente che il presidente e i giudici che comporranno i turni giudicanti saranno generali di corpo di armata o di grado corrispondente.

Per quanto il disegno di legge appaia un po' pleonastico, in quanto con le vigenti disposizioni sull'ordinamento giudiziario non si può dubitare che in virtù del criterio di gradualità, già sancito dalle leggi in vigore, il Ministero avrebbe dovuto limitare la scelta

al maggior grado ora esistente fra i generali — e cioè quello di generale di corpo d'armata e corrispondente — pure non appare fuor di proposito consacrare in una disposizione legislativa il fatto storico che, allo stato attuale, il massimo grado della gerarchia militare è il generale di corpo d'armata e il grado corrispondente.

Ciò, evidentemente, nell'intento di evitare eccezioni interpretative sulla composizione dei collegi giudicanti, che potrebbero creare difficoltà giuridiche di non rapida soluzione e, quindi, con pregiudizio dell'amministrazione della giustizia.

Pertanto, propongo di approvare il testo del disegno di legge così come è stato presentato dal Ministero competente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Nei procedimenti penali a carico di ufficiali generali, il grado massimo del presidente e dei giudici militari del collegio giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento giudiziario militare approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 25 gennaio 1946, n. 73, è quello di generale di corpo d'armata o corrispondente ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Facoltà del Ministro della difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del Testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772. (558).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Facoltà del Ministero della difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

Invito il relatore, onorevole Fusi, a svolgere la sua relazione.

FUSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mi permetto di richiamare brevemente le norme stabilite dalla legge per le operazioni di leva. Esse devono essere compiute dai Consigli di leva i quali hanno una composizione che è tassativamente stabilita dalla legge. A loro volta questi Consigli di leva si articolano in commissioni mobili di leva la cui composizione è pure stabilita tassativamente dalla legge.

Lo stesso testo unico, per altro, nell'articolo 21 — che più ci interessa per l'esame di questo disegno di legge — stabilisce testualmente: « In tempo di guerra il Ministro per la guerra ha facoltà di ordinare che non siano costituite commissioni mobili di leva e di costituire, invece, in località da indicarsi, commissioni temporanee ».

Che struttura hanno queste commissioni temporanee? Sono commissioni la cui composizione non è tassativamente stabilita dalla legge ma per le quali, invece, è demandata al Ministero la facoltà di comporle volta per volta a seconda delle esigenze del momento.

Mi sono recato al Ministero della difesa ed ho pregato i funzionari competenti di ragguagliarmi sulla situazione dell'organico dei commissari di leva. Questo organico reca 152 ufficiali. Quando i colleghi tengano presente che dal 1940 non si sono colmati i vuoti, non si stupiranno che oggi vi siano soltanto 95 presenti mentre i distretti in Italia sono 96. Quindi attualmente vi è circa un commissario di leva per ogni distretto militare.

In tali condizioni non è possibile che le operazioni di leva vengano espletate e fino ad ora s'è andati avanti valendosi dell'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'esercito per tutto il periodo della guerra ed anche per il periodo armistiziale, in quanto l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, permette al Ministro della difesa di servirsi dell'articolo 21 anche quando vi siano contingenze straordinarie oltre quelle del periodo di leva.

Il periodo armistiziale poteva considerarsi contingenza straordinaria ed in tal senso furono legittimate le commissioni temporanee. Il quesito giuridico può sorgere dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace (16 settembre 1947); dopo questa data può mettersi in dubbio l'ulteriore sussistenza delle contingenze staordinarie che sono il presupposto su cui si adagia l'articolo 21 del testo unico.

Conformemente al parere espresso dal Consiglio di Stato, si reputa necessario, in via del tutto provvisoria, legittimare l'operato della amministrazione militare con l'emanazione della presente legge, già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 maggio 1949.

Prevedendo le obiezioni di qualche collega io ho domandato ai funzionari del Ministero della difesa quando era prevedibile che

potessero essere completati i ruoli. Mi è stato risposto che si prevede di completarli entro quest'anno. Quindi, siamo certi che la proroga che noi diamo per questa facoltà concessa al Ministero viene chiesta solo per quest'anno.

CARIGNANI. Infatti la legge dice « fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1929 ».

FUSI, *Relatore*. Qualcuno potrebbe domandare: quando finiranno queste operazioni di leva? Finiranno il 30 giugno; non facciamo che sanare una situazione che è in atto ed invito, pertanto, la Commissione ad approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1929, il Ministro della difesa è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge ha effetto dal 16 settembre 1947 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI